ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS"-S. ANGELO DEI LOMBARDI
Prot. 0003306 del 04/05/2026
II-10 (Entrata)

Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali

CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-Confsal, Federazione Gilda-Unams, ANIEF

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale direzione-campania@istruzione.it

drca@postacert.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti

Dell'IISS "F. De Sanctis" Sant'Angelo dei Lombardi

Al Dirigente Scolastico

Dott. Giuseppe Mingione (p.c.)

All'albo Sindacale

OGGETTO: Atto di formale diffida, contestazione di nullità dell'Atto Unilaterale dirigenziale (Prot. 0003257).

La scrivente Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nella persona di Famiglietti Rosaria e di Antonio Siconolfi, anche in veste di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), trasmette la presente formale diffida per richiedere l'immediato intervento delle Autorità competenti e delle Sigle Sindacali Territoriali, al fine di dichiarare la nullità e bloccare con effetto immediato l'Atto Unilaterale emanato dal Dirigente Scolastico dell'IISS "F. De Sanctis", in quanto fondato su presupposti giuridici palesemente carenti, falsificati e in aperta violazione delle norme contrattuali vigenti e della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.

1. VIZIO DI LEGITTIMITÀ

Dall'analisi dell'Atto Unilaterale (Prot. 0003257 del 30/04/2026) emerge una macroscopica e ingiustificabile lacuna in materia giuridica da parte della Dirigenza. **Sembra infatti, in modo palese e strumentale, che il DS stia di fatto applicando il testo obsoleto ed originario dell'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 (precedente alla Riforma Madia)**.

Nell'atto citato leggiamo, infatti,

> *VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 40, comma 3-ter, il quale prevede che, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo*

Risulta strano che il Dirigente ignori un passaggio determinante previsto dall'Articolo 11, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 75/2017 (Decreto Madia), il quale ha riscritto le regole introducendo tutti i passaggi obbligatori oggi vigenti e sostituendo integralmente il vecchio testo dell'art. 40 c. 3-ter. Il testo vigente statuisce imperativamente:

«3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo [...], qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, ***nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere****, in via provvisoria [...]»*

In primo luogo, si obbligano le amministrazioni a fornire una motivazione, garantendo che essa sia molto più analitica di quella richiesta in precedenza. Infatti, secondo il testo precedente, occorreva dimostrare che la scelta di deliberazioni unilaterale era motivata dalla semplice necessità di "assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica". Con le modifiche apportate dal D.L.vo 75/17 si prevede che questo istituto possa essere utilizzato "nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti**". Occorre, quindi, dimostrare che si determina un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e che esso sia direttamente connesso al protrarsi delle trattative. Siamo in presenza di una motivazione molto più densa di contenuti e che richiede la presenza di convincenti argomenti a supporto. Inoltre il legislatore ha introdotto, anche, il riferimento ai **"principi di correttezza e buona fede fra le parti":** siamo in presenza di una indicazione utile ed importante che peraltro formalizza un principio già contenuto nello stesso Statuto dei lavoratori (Legge 300/70).

La Dirigenza, ancorata palesemente al quadro normativo abrogato, omette "casualmente" i pilastri su cui si fonda oggi l'Atto Unilaterale: **il rigoroso rispetto dei principi di correttezza e buona fede e il rimando al vigente Contratto.** A tal proposito, il DS elude scientemente il nuovo art. 8, comma 7 del **CCNL 2022-2024**, citando, peraltro, ancora il CCNL 2019-2021, il quale impone che l'amministrazione possa procedere unilateralmente solo ***"nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento)".*** Si precisa, inoltre, che il termine minimo di durata delle sessioni negoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Il Dirigente non ha in alcun modo esperito le procedure previste dall'art. 9 del CCNL 2022-2024, preferendo forzare la mano e mascherare la propria totale assenza di "buona fede" dietro uno stallo fittizio e non ha in alcun modo rispettato i tempi che possono protrarsi fino a 90 giorni, e comunque con l'obbligo di proseguire con le trattative.

2. LA SMENTITA DELLA "BUONA FEDE" E LO STALLO INDOTTO: LO STORICO DEL TAVOLO

Nell'Atto Unilaterale, il DS ha l'ardire di dichiarare che "il ricorso all'atto costituisce misura residuale, adottata nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza" e che la mancata conclusione dell'accordo "non è imputabile all'amministrazione".

Tale narrazione è radicalmente falsa, mistificatoria e documentalmente smentita dallo storico dei verbali che qui si allegano. L'abbandono del tavolo negoziale da parte della componente RSU/RLS non è mai stato un "rifiuto a trattare", bensì un inevitabile atto di autotutela di fronte a un ambiente lavorativo divenuto tossico, insicuro e gestito in spregio ai basilari diritti sindacali. Si riporta integralmente la nota inviata dalla RSU in qualità di RLS, Antonio Siconolfi:

> *Il sottoscritto Antonio Siconolfi, in qualità di componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di questo Istituto, COMUNICA formalmente la propria decisione di sospendere la partecipazione alle sedute del tavolo di contrattazione integrativa d'Istituto e a ogni altra forma di relazione sindacale a livello di istituzione scolastica.*
>
> *Tale inderogabile decisione scaturisce dalla presa d'atto di gravissime criticità ambientali, relazionali e di gestione della sicurezza sul lavoro attualmente presenti all'interno dell'Istituto. Nello specifico, la sospensione è motivata dai seguenti punti:*

1. ***Mancanza di agibilità e sicurezza:*** *Vista la documentazione formale e riservata ricevuta in data 12 aprile 2026 dalla collega componente della RSU, prendo atto dell'oggettiva, documentata e grave impossibilità della stessa a presenziare al tavolo per fondati e*

inderogabili motivi di autotutela personale. Tali circostanze fanno venire meno le condizioni minime di serenità, agibilità e sicurezza necessarie per un confronto negoziale paritetico e costruttivo, inficiando inevitabilmente l'integrità e l'equilibrio della delegazione trattante.

2. ***Criticità in materia di Salute e Sicurezza (Ruolo RLS):*** *In qualità di RLS, non posso ignorare la persistente mancata applicazione di prescrizioni medico-legali e organizzative (già formalmente segnalate a codesta Dirigenza) volte alla tutela della salute psicofisica del personale ai sensi del D.Lgs. 81/08. Questa situazione, unita al clima lavorativo fortemente compromesso di cui al punto precedente, costituisce un rischio psicosociale e ambientale oggettivo che rende incompatibile la prosecuzione serena dei lavori del tavolo.*

 Si rende noto, inoltre, che l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania è stato già puntualmente ed ufficialmente informato della gravità di quanto sopra esposto e si rimane in attesa dei necessari esiti e provvedimenti che tale Autorità vorrà assumere in merito.

 Al fine di tutelare il benessere psicofisico della delegazione trattante e il corretto funzionamento delle prerogative sindacali, la mia partecipazione al tavolo contrattuale è da intendersi sospesa fino alla risoluzione delle suddette problematiche e al ripristino di un clima lavorativo sicuro e conforme alla normativa.

 Si invitano pertanto le Organizzazioni Sindacali Territoriali in indirizzo, già informate della grave situazione di stallo e delle criticità ambientali in essere, a farsi pieno carico della vertenza nelle sedi istituzionali superiori (USR/UST) per le opportune azioni di competenza.

L'Amministrazione ha scientemente creato il pretesto dello "stallo", un modus operandi inaugurato fin dal primo incontro e reiterato sistematicamente:

- **Illegittimità e Censura nel Verbale n. 1 (18 settembre 2025):** L'assenza di buona fede si palesa fin dall'insediamento. Come formalmente denunciato dalla RSU Famiglietti in una nota scritta (che il DS ha dolosamente omesso), la convocazione pervenuta il 12 settembre risultava "priva degli allegati necessari per svolgere in modo consapevole l'attività sindacale della RSU" contravvenendo al principio secondo cui le relazioni sindacali devono essere improntate alla "correttezza e trasparenza dei comportamenti". Nello specifico, la RSU contestava che "Manca l'Informazione che, come previsto dall'art. 5 del CCNL, è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali" e che "Manca la fase del Confronto che si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi". Durante la seduta, il DS consegna l'informativa solo in formato cartaceo, vanificando ogni preventiva analisi. Ma vi è di più: il DS omette e censura integralmente dal Verbale n. 1 questa formale nota del 17 settembre, nella quale la RSU, oltre ai rilievi contrattuali, denunciava la perdurante e grave inottemperanza datoriale rispetto alle limitazioni prescritte dal Medico Competente per il suo stato di stress lavoro-correlato. Il DS ha volontariamente insabbiato questo documento. L'insabbiamento e la mancata acquisizione delle note a verbale si evincono palesemente dal successivo Verbale n. 2 (del 10 novembre 2025), nel quale la prof.ssa Famiglietti è costretta a denunciare formalmente l'accaduto e a pretendere l'inserimento retroattivo delle sue dichiarazioni ignorate nella seduta precedente. Inoltre, il Verbale n. 1 risulta radicalmente illegittimo nella sua genesi procedurale per incompatibilità e commistione di ruoli: a fungere da "segretario verbalizzante" per l'Amministrazione non è la parte pubblica (nella figura del DSGA o di personale amministrativo delegato, come previsto per i profili professionali dal CCNL Istruzione e Ricerca), bensì il componente RSU Gerardo Notaro. Questa anomala e inaccettabile delega di funzioni viola palesemente il principio di separazione, terzietà e contrapposizione delle parti negoziali sancito dal Testo Unico sul Pubblico Impiego (Artt. 9 e 42 del D.Lgs. 165/2001), nonché i consolidati orientamenti ARAN in materia di relazioni sindacali, i quali ribadiscono che la stesura del verbale è onere esclusivo della parte datoriale. Il Dirigente Scolastico ha illegittimamente delegato la stesura di un atto pubblico alla controparte sindacale.

- **Verbale n. 4 (9 dicembre 2025):** Vizio procedurale gravissimo. La seduta viene sospesa perché il DS, in spregio alle regole, invia documenti riservati a sindacati non rappresentativi (COBAS), arrivando perfino a convocarli irregolarmente al tavolo.
- **Verbale n. 5 (17 dicembre 2025):** La RSU è costretta a sollecitare, ancora una volta, l'invio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per poter elaborare e contrattare le fondamentali proposte sul benessere lavorativo e stress lavoro-correlato.
- **Note al Verbale n. 6:** La RSU denuncia formalmente la mancata condivisione dei documenti sulla sicurezza, la mancata pubblicazione dei verbali, e la lesione del benessere lavorativo in seguito a inaccettabili minacce e divieti (totalmente illegittimi) imposti dal DS in Collegio Docenti per impedire le registrazioni.
- **Violazione delle prescrizioni mediche:** Il DS, con gravissima responsabilità civile e penale, ha costantemente ignorato le limitazioni operative imposte dal Medico Competente a tutela di un componente della RSU, causando un documentato aggravamento dello stress lavoro-correlato.
- **Rifiuto di consegna atti (Nota RLS dell'08/04/2026):** Il DS ha sistematicamente rifiutato di consegnare al RLS la copia del DVR e i verbali obbligatori.
- **Sospensione motivata per rischio psicosociale (Nota RLS del 12/04/2026):** La RSU/RLS ha formalizzato la sospensione della propria partecipazione al tavolo a causa della persistente inottemperanza datoriale alle prescrizioni medico-legali (già denunciata fin dal 17/09/2025 per casi accertati di stress lavoro-correlato).
- **Ostruzionismo, condotte intimidatorie e lesione delle prerogative sindacali (Denuncia formale RLS del 13/04/2026):** L'RLS, nell'esercizio delle proprie funzioni di garanzia, ha subito inaccettabili atteggiamenti ostruzionistici e intimidatori da parte dei Collaboratori del DS, volti a impedire fisicamente il libero accesso ai documenti sulla sicurezza, in palese violazione dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08. Nello specifico, a fronte delle estenuanti e reiterate richieste di accesso al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il DS ha concesso la sola "consultazione" nei locali dell'Istituto. Tale consultazione è stata tuttavia subordinata a condizioni vessatorie e inaccettabili imposte dai collaboratori del DS: l'obbligo di prendere visione degli atti unicamente all'interno dell'Ufficio di Presidenza e sotto la loro stretta sorveglianza fisica. A fronte di tale ennesimo sopruso datoriale, lesivo della dignità e dell'indipendenza del ruolo, il RLS si è legittimamente rifiutato di sottostare a un simile controllo coercitivo.

Alla luce di ciò, l'Atto Unilaterale si appoggia su un vuoto negoziale provocato intenzionalmente dal DS, configurando un palese abuso di potere e una macroscopica violazione dei doveri datoriali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

3. COMPLICITÀ SINDACALE, INCOERENZA E FALSO IDEOLOGICO NEL VERBALE N. 8

La gravità della situazione si estende alla tenuta democratica della delegazione trattante. È sconcertante il silenzio assordante delle sigle sindacali territoriali: pur presenti al tavolo del 14 aprile e benché destinatarie della drammatica mail inviata dal RLS Siconolfi, non si sono fatte minimamente portavoce delle emergenze sulla sicurezza, diventando di fatto complici della narrazione dirigenziale.

Altrettanto inqualificabile è la posizione del componente RSU Gerardo Notaro. Egli, in qualità di ex RLS dimissionario, è perfettamente a conoscenza di tutte le omissioni sulla sicurezza e della mancata tutela della salute dei colleghi. Eppure, nelle sue note al verbale, si allinea acriticamente al DS e avalla la chiusura dell'accordo per mero calcolo economico, calpestando i diritti primari dei lavoratori e accettando un Atto

Unilaterale all'interno del quale non hanno trovato collocazione le misure per il contenimento dello Stress Lavoro Correlato elaborate e siglate dalla RSU che, inizialmente, erano state integralmente accolte da DS.

Ma il vizio assoluto e insanabile che travolge l'Atto Unilaterale risiede nel Verbale n. 8 del 14/04/2026:

- **Omissione di presenze non autorizzate:** Il verbale occulta scientemente la presenza fisica di due persone: della **moglie del Dirigente Scolastico**, soggetto terzo e del tutto estraneo ai lavori, minando la natura riservata e paritetica del tavolo, e della DS, Emilia Di Blasi.
- **Derubricazione dolosa:** Il DS redige il verbale cancellando e omettendo di allegare le denunce ufficiali inviate dal RLS nei giorni precedenti. Derubrica dolosamente una "sospensione motivata da gravi rischi psicosociali e violazione del D.Lgs. 81/08" in una generica e pretestuosa "assenza", al solo fine di dichiarare falsamente che non vi siano state condotte limitative da parte sua.

4. LE FALSE ATTESTAZIONI NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (PROT. 0003254)

A ulteriore riprova della condotta opaca e illegittima dell'Amministrazione, si contesta fermamente la "Relazione Illustrativa" (Prot. 0003254 del 30/04/2026) predisposta dal Dirigente Scolastico e inviata ai Revisori dei Conti per ottenere il via libera all'Atto Unilaterale. In tale documento, il DS dichiara falsamente di aver garantito il "pieno rispetto delle prerogative sindacali", che il confronto si è svolto in modo "effettivo e trasparente" e che "non sussistono condotte dell'Amministrazione idonee a limitare l'attività sindacale".

Inoltre, omettendo dolosamente di menzionare le formali denunce del RLS sulla mancanza di sicurezza, derubrica la sospensione dei lavori della RSU a "autonome determinazioni dei soggetti convocati". Tale relazione costituisce un'ulteriore aggravante del comportamento antisindacale e della mistificazione degli atti pubblici messi in atto dalla Dirigenza.

CONCLUSIONI E RICHIESTE FORMALI

Alla luce della palese ignoranza/elusione del D.Lgs. 75/2017, della violazione delle clausole di raffreddamento e della costruzione di un falso documentale (Verbale 8) per mascherare l'inadempienza in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), la RSU e il RLS:

- **DICHIARANO** radicalmente nullo l'Atto Unilaterale (Prot. 0003257), intimandone l'immediato ritiro.
- **CHIEDONO** alle Organizzazioni Sindacali Territoriali l'immediato deposito del ricorso ex art. 28 della Legge 300/1970 (Condotta Antisindacale) presso il Tribunale del Lavoro competente, al fine di veder condannata l'Amministrazione per aver impedito l'esercizio dell'attività sindacale, non avendo garantito i basilari diritti di sicurezza (D.Lgs. 81/08) ed eluso dolosamente le procedure contrattuali vigenti.
- **SOLLECITANO** formalmente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alla luce del copioso carteggio allegato, a disporre con urgenza una formale e approfondita ispezione ministeriale sull'operato del Dirigente Scolastico.

Ci si riserva fin d'ora l'immediata attivazione presso la Procura della Repubblica competente per la fattispecie di falso ideologico in atto pubblico riconducibile alla stesura del Verbale n. 8.

4 maggio 2026 F.to

Antonio Siconolfi (RSU-RLS)

Rosaria Famiglietti (RSU)